

## Rivalutazione TFR: appuntamento al 17.12.2012 per il versamento dell'acconto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 17.12.2012 i datori di lavoro devono versare l'imposta sostitutiva dovuta in riferimento alle rivalutazioni del TFR maturato dai dipendenti**. L'acconto, come negli anni precedenti, dovrà essere **calcolato sul 90% dell'imposta sostitutiva dovuta, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 18.02.2013**. Il versamento dell'imposta dovrà essere **effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 1712 per l'acconto e 1713 per il saldo**. Evidenziamo, inoltre, che **sono state modificate le disposizioni in materia di tassazione dei TFR di importo particolarmente elevato: per importi di TFR eccedenti il milione di euro, al reddito si applica l'ordinaria tassazione IRPEF** (ordinariamente, invece, si applica un'imposta sostitutiva dell'11%).

### Premessa

**Entro il prossimo 17.12.2012** i datori di lavoro dovranno provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR** maturato dai lavoratori dipendenti a titolo di acconto. Pertanto, l'imposta verrà calcolata sul 90% della rivalutazione, mentre entro il 18.02.2013 dovrà essere versato il saldo d'imposta.

**Le aziende costituite nell'anno 2011 non sono tenute al pagamento dell'acconto, ma possono versare direttamente il saldo entro il 18.02.2013**. Se preferiscono, in ogni caso, possono comunque calcolare l'acconto secondo il metodo previsionale facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno 2012.

### Trattamento fine rapporto di lavoro

Secondo quanto stabilito dall'articolo 17 TUIR **l'imposta sul reddito delle persone fisiche, in riferimento al lavoro dipendente, si applica separatamente alle somme e ai valori che hanno una maturazione pluriennale**. Sul punto evidenziamo che **tra le somme previste dalla lettera 1) dell'articolo 17 rientra il trattamento di fine rapporto di lavoro e tutte le somme**

**aventi le medesime caratteristiche**, quali le indennità equipollenti commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

## OSSERVA

**Rientrano, inoltre, nella tassazione separata:**

- **altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro**, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso;
- **somme percepite a titolo risarcitorio a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria** o di **transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro**.

**Il regime di tassazione separata comporta che queste somme non concorrano alla formazione del reddito complessivo dell'anno d'imposta in cui sono percepite e su cui si applica la tassazione ordinaria** con le **aliquote progressive** per scaglioni di reddito.

**Il successivo art. 19 del Tuir e l'articolo 24 comma 31 DL n. 201/2011** (in riferimento agli amministratori di società di capitali) **stabiliscono le modalità di tassazione di tali somme:**

MODALITA' TASSAZIONE TFR	
<b>Somme maturate fino al 31.12.2000</b>	Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile ridotto per una quota pari a € 309,87 annui.
<b>Somme maturate dal 1.1.2001</b>	Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile con esclusione delle somme maturate a titolo di rivalutazione. L'ammontare dell'imposta calcolata dal sostituto d'imposta è soggetta ad una riliquidazione da parte degli uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
<b>Rivalutazioni maturate dal 1.1.2001</b>	Tassazione separata con imposta sostitutiva pari all'11%
<b>Quote eccedenti l'importo di € 1.000.000,00 erogate a far data dal 1.1.2011 (amm. di</b>	Tassazione ordinaria da applicarsi solo sulla parte eccedente l'importo di € 1.000.000,00

## società di capitali)

### Acconto e saldo

Come accennato in premessa, **salvo in casi eccezionali** (attività aperta nel 2011 o nel 2012) **il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della ritenuta sulle rivalutazioni del TFR secondo le seguenti modalità:**

- entro il **16 dicembre** di ogni anno (17.12.2012 per quest'anno) deve essere **versato l'acconto della ritenuta;**
- entro il **16 febbraio** successivo (18.02.2013 per quest'anno) deve essere **versato il saldo** dell'imposta sostitutiva.

L'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr può essere calcolato utilizzando:

- **il metodo storico;**
- **il metodo presuntivo.**

### MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO

<b>Criterio storico</b>	Calcolo dell'acconto sul 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del suddetto anno.
<b>Criterio presuntivo</b>	Calcolo dell'acconto nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

### OSSERVA

In riferimento alle **attività avviate nel 2011 e nel 2012** ricordiamo quanto segue:

#### CASI PARTICOLARI

<b>Attività avviate nel 2011</b>	Possono scegliere se versare la ritenuta secondo le modalità ordinarie o provvedere al pagamento per intero in sede di versamento del saldo.
<b>Attività avviate nel 2012</b>	Non devono versare l'imposta sulle rivalutazioni.

Per determinare **l'importo del saldo**, ricordiamo, si dovrà **calcolare l'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni dell'anno di riferimento (2012) e scomputare l'acconto versato in precedenza.**

## **Modalità di versamento**

Riguardo al **versamento dell'imposta** sostitutiva **devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:**

- **codice 1712**, denominato *"acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta"* - (mese di riferimento "0012", anno di riferimento "2012");
- **codice 1713**, denominato *"saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta"* - (mese di riferimento "0012", anno di riferimento "2012").

## **OSSERVA**

Con il codice 1714, invece, **viene indicato il versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione.**

In sede di **versamento dell'imposta sostitutiva**, sia in acconto che a saldo, **può essere utilizzato in compensazione il credito d'imposta generato dal versamento dell'anticipo di ritenute sul TFR (legge 662/96), fino a concorrenza dell'intera imposta sostitutiva dovuta.**

## **OSSERVA**

La compensazione con l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere effettuata con il **modello F24, attraverso l'esposizione dell'importo da compensare nella specifica colonna dei crediti, con il codice 1250** (come anno di riferimento va indicato l'anno di utilizzo del credito, pertanto l'anno "2012" per la compensazione con l'acconto e "2013" per quella con il saldo). Al riguardo si ricorda che **l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di crediti compensabili mediante modello F24 pari a euro 516.456,90 per anno solare.**

Cordiali Saluti  
Studio Bombardieri